

Il Commercialista. Aprire un bar con 1 euro!

euro-4eb25d4c

Il decreto Sviluppo (DL 83/2012) in vigore dal 26 giugno 2012 ha introdotto la possibilità per gli operatori over 35 anni di poter costituire una Srl, anche unipersonale, “Società responsabilità limitata a capitale ridotto - Srlcr”, versando nelle mani degli amministratori il capitale sociale che può variare da un minimo di 1 a un max di 9.999 euro, senza possibilità di conferimenti in natura. L'obiettivo del Legislatore è di favorire l'imprenditorialità minimizzando la burocrazia soprattutto di chi perde il lavoro dopo i 35 anni e ha difficoltà a ricollocarsi. Ad oggi quindi viene ampliata la possibilità offerta agli operatori di fare impresa aggiungendo alla Srl ordinaria e alla Srl semplificata (introdotta dal DL 1/2012- Decreto Liberalizzazioni), anche la Srl a capitale ridotto. Di seguito si evidenziano le caratteristiche salienti delle ultime due, essendo note quelle della srl ordinaria.

Srl semplificata (Srls): cenni

La “Srl semplificata” introdotta dal DL 1/2012 può esser costituita solo da persone fisiche con meno di 35 anni, a mezzo atto pubblico e con un modello di statuto standard. Le quote non possono essere cedute a persone di età superiore ai 35 anni per cui al raggiungimento di tale età-soglia, il socio o vende la quota, oppure la Srls dovrà sciogliersi o trasformarsi in Srl ordinaria o Srlcr. Un limite importante è dato dal fatto che gli amministratori possono essere solo i soci.

Per la costituzione sono previste agevolazioni: esenzione da bolli e onorario notarile. Permane solo il diritto CCIAA e l'imposta di registro.

Viene posto inoltre il vincolo per cui il 25% degli utili va imputato a riserva indisponibile finchè questa non raggiunga, insieme al capitale sociale, la soglia massima di 10.000 euro.

La Srlcr: caratteri principali

La Srlcr (Società responsabilità limitata a capitale ridotto) dev'essere costituita da persone fisiche, over 35 anni, per mezzo di contratto o atto unilaterale (nel caso di unipersonale). È necessario costituirla a mezzo atto pubblico, senza richiamo a un modello standard. Rispetto alla Srls può essere amministrata da persone fisiche anche non socie. La cessione di quote è vietata solo verso soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi ad altre Società, Fondi, etc.

In tema di costi di costituzione, la Srlcr non ha le agevolazioni previste e citate per la Srls. Per quanto non previsto si rimanda alle regole della “Srl ordinaria” in quanto applicabili. Entrambe le tipologie di Società devono riportare nella denominazione il fatto che siano Srls o Srlcr e quindi in ogni atto, corrispondenza, sito web, etc.

Considerazioni

Lo sforzo del legislatore contro la burocrazia è apprezzabile. Le due nuove tipologie di Società Semplificate oggetto del presente articolo, potranno sicuramente aiutare a far partire nuovi business, ma il capitale sociale ridotto e altri vincoli imposti dalla natura delle stesse dovranno essere rivisti per fare in modo che la strada da fare possa essere lunga!

Studio Walter Pugliese

tel. 02/87380518 fax 02/ 87380630 info@studiowpugliese.it

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.